



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA CAMPANIA IL PRESIDENTE

Visto il decreto-legge 08 marzo 2020, n. 11, pubblicato sulla G U il 8 marzo 2020, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria».

Visto il DPCM in data 8/3/2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla G U il 17 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante *«Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020;

Visto il DPCM in data 18/10/2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*

Visto il DPCM in data 24/10/2020 recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto il Decreto di Questa Presidenza del 18 marzo 2020;

Visto il Decreto di Questa Presidenza del 06 aprile 2020;

Visto il Decreto di Questa Presidenza, di concerto con il Direttore della CTR, del 20 maggio 2020;

Visto il Decreto di Questa Presidenza del 21 agosto 2020;

Visto il Decreto di Questa Presidenza del 22 ottobre 2020;

Preso atto che le disposizioni emanate con il Decreto da ultimo citato debbono essere riviste alla luce degli effetti di quanto da esse previsto e della evoluzione della epidemia da COVID 19 nella regione Campania;

Preso atto dell'aumento esponenziale dei casi di positività, anche con il contestuale aumento dei ricoveri ospedalieri, nella Regione Campania;

Preso atto che anche all'interno di questa Commissione Regionale, sede di Napoli, si è verificato di recente un caso di positività per un dipendente in servizio presso la stessa (prontamente isolato e tracciato, con immediata sanificazione dei locali);

Preso atto che anche un giudice in servizio presso questa Commissione Regionale, sede di Napoli, è risultato positivo al COVID 19;

Visto il decreto del 23 ottobre 2020 del Presidente della CTP Napoli, con il quale si dispone il rinvio a data successiva al 31 dicembre 2020 dei procedimenti per i quali non vi sia la rinuncia alla pubblica udienza;

Vista la nota del 26 ottobre 2020 del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

Vista la nota del 26 ottobre 2020 del Direttore della Commissione, dott. Domenico Cavallaro;

Rilevato che con la predetta nota si *"segnala che, tra i lavoratori in servizio presso la sede di Napoli della Commissione Tributaria Regionale della Campania, tre segretari di sezione hanno ottenuto la prescritta certificazione di "lavoratore fragile" da parte del medico competente, e che la suddetta condizione di fragilità appare, alla luce della normativa citata e delle circolari applicative emanate dalla competente Direzione del Personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non difficilmente compatibile con l'assistenza ai collegi giudicanti in udienza, generando una indubbia criticità relativa alla necessità di provvedere alla sostituzione dei suddetti segretari con colleghi individuati di volta in volta."*, con la ulteriore

precisazione che ad oggi non risultano analoghe criticità presso la sezione staccata di Salerno;

Preso atto che la coesistenza nello stesso immobile ove ha sede la Commissione Regionale della Campania, sede di Napoli, di altre numerose attività con elevata partecipazione di addetti, rende ulteriormente difficile assicurare (per l'assenza di poteri di controllo su soggetti terzi) la verifica del completo rispetto delle modalità di accesso all'immobile stesso in conformità delle disposizioni nazionali e regionali in essere;

Preso atto che da quanto emerge oggettivamente e da quanto relazionato dai Presidenti di Sezione della sede distaccata di Salerno le criticità presenti presso la sede di Napoli, sia in termini di personale che di logistica, non risultano sussistere presso la sede di Salerno (ove il ridotto numero delle sezioni consente normalmente, salvo un caso, la trattazione di una sola udienza al giorno), allo stato e salvo la continua verifica, le medesime necessità da superare per quanto attiene alla sede di Napoli;

Vista la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 pone anche per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso nel periodo di emergenza sino al 31 gennaio 2021, onde consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

Ritenuto che le vigenti disposizioni (peraltro con una inspiegabile disparità di trattamento con i procedimenti delle altre magistrature) non consentono, per la pubblica udienza, una commutazione ex officio del contraddittorio in presenza in un contraddittorio cartolare (con il deposito di note scritte);

Considerato che, con riferimento alle cause da trattare nel merito, l'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 chiarisce che "La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all' art. 32, comma 2" (10 giorni prima della udienza) così che si possa ritenere che il legislatore abbia previsto, (per il processo tributario non è previsto né ammissibile la prova testimoniale o integrazione orale di motivi, etc.) come ipotesi ordinaria un processo cartolare, ovvero la spedizione a sentenza delle cause tributarie senza contraddittorio in presenza *relegando ad una limitata eccezionalità la necessità della presenza* e ad ogni modo esclusivamente per illustrazione o chiarimento di quanto già prodotto in forma scritta entro i termini dell'art.32;

Preso atto della mancata positiva risposta (in particolare dai rappresentanti delle parti private) all'invito rivolto a valutare la possibilità di rinunciare alla pubblica udienza e/o a sostituire la presenza in aula con il deposito di note d'udienza, quantomeno per le controversie di minore complessità giuridica;

Preso atto di quanto sopra rappresentato in termini di personale e di situazione logistica, e stante la necessità di tutelare da rischio epidemiologico l'utenza (che trattandosi di Ufficio di appello coinvolge ordinariamente più Province), i dipendenti ed i giudici in servizio, stante il negativo trend epidemiologico della Regione Campania;

Ritenuto pertanto di dovere invitare i Presidenti di Sezione a disporre l'invio di un avviso alle parti, per le udienze previste da lunedì 9 novembre

2020 sino al 31 dicembre 2020, con il quale *"si comunica che il procedimento sarà trattato solo ove si abbia rinuncia alla pubblica udienza ad opera della parte che la abbia originariamente richiesta, ed in assenza di specifica istanza di PU da effettuarsi ad opera di una delle altre parti costituite. In tal caso la presenza può essere sostituita dal deposito di note di udienza."*. In difetto di ciò i Presidenti provvederanno al rinvio in prosieguo in data successiva al 31 gennaio 2021 (attuale termine del periodo emergenziale).

P. Q. M.

Dispone, allo stato,:

i Presidenti di Sezione delle sezioni operanti presso la sede di Napoli disporranno l'immediato invio alle parti dell'avviso di cui sopra per tutte le udienze prevista dal 9 novembre al 31 dicembre 2020;

i Presidenti dei Collegi tratteranno soltanto i procedimenti per i quali, sino al giorno precedente la data di udienza, sia giunta la rinuncia alla pubblica udienza, ad opera della parte originariamente richiedente, ed in assenza di istanza ad opera di una delle altre parti costituite;

i Presidenti dei Collegi disporranno il rinvio a data successiva al 31 gennaio 2021 dei procedimenti che non sarà possibile definire in camera di consiglio;

Si comunichi a tutti i PS ed i VPS, ai giudici in servizio presso la CTR Campania, al Direttore della CTR, ed ai segretari di sezione per conoscenza.

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ai Presidenti delle CC.TT.PP. della Campania, al Direttore Regionale della Agenzia delle Entrate, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Campania.

Napoli 26 ottobre 2020

Il Presidente della CTR Campania

dr. Alfredo Montagna

firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del D.Lgs. n. 39/1993